

Scheda di lettura del contratto annuale integrativo del **15 luglio 2010**.

### Di cosa si tratta

Si tratta della possibilità che ha il personale della scuola di poter partecipare alla “mobilità annuale”, e cioè di prestare servizio, per un anno, in una diversa scuola della stessa o di diversa provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria.

L'utilizzazione annuale ha la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata, perché perdente posto nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda e richiesta dal lavoratore.

L'assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o Ata) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Comunque, in tutti questi casi, non si tratta mai di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all'una che all'altra.

### Da cosa è regolata

Questa materia è regolata annualmente dal Contratto Collettivo Integrativo (CCNI) sottoscritto dai sindacati al Miur.

## Contratto collettivo integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il 2010-2011, sottoscritto il **15 luglio 2010**

### Sintesi dei contenuti e delle principali novità.

#### Scadenza delle domande

**27 luglio 2010** Personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e docenti di religione cattolica

**2 agosto 2010** Personale docente della scuola secondaria di 2° grado

**6 agosto 2010** Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario

#### I punti salienti e le novità

- Esteso fino a 7 anni il diritto a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio. Pertanto potranno presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio, per non averla presentata affatto, a partire dall'anno scolastico 2004-2005 e successivi, a condizione che tutti gli anni abbiano chiesto di rientrare. Tale diritto al rientro verrà esteso, l'anno prossimo, fino a 8 anni.
- Le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media, le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato, le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese sempre nella

scuola media in organico di fatto, le ore per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, concorrono anch'esse alla costituzione del quadro delle disponibilità per l'insieme delle operazioni annuali di competenza dell'USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del DS della singola scuola (art. 6 c. 1).

- I titoli per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono valutabili se posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.
- Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su altra scuola negli ultimi 7 anni, ha diritto a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola precedente o in altre scuole più vicine. Qualora non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse ed i posti provinciali complessivi siano inferiori al personale da utilizzare, si è stabilito comunque il diritto a rientrare nella scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio, se si appartiene a classe di concorso o tipologia di posto in esubero in ambito provinciale per attività di arricchimento e potenziamento nell'ambito del POF. Tali provvedimenti saranno adottati, nei limiti del riassorbimento dell'esubero, per tutto il personale che lo richiederà esplicitamente nella domanda e tenendo conto dell'ordine di graduatoria (art. 5 c. 5 e c. 9). In presenza di personale a disposizione nella scuola, e ferme restando le competenze degli OO.CC e della contrattazione di scuola, sarà possibile adottare, nel POF, anche una diversa articolazione delle ore disciplinari tra gli insegnanti della stessa disciplina e/o tipologia di posto.
- Il personale in esubero, titolare DOP e senza sede, potrà essere utilizzato anche d'ufficio sulla base del titolo di studio. Fa eccezione l'utilizzazione sui posti di sostegno per i quali l'utilizzazione d'ufficio sarà possibile solo se in possesso, oltre al titolo di studio, anche del titolo di specializzazione.
- Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d'ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e solo se non vi sono posti disponibili nell'organico di fatto, neanche su spezzoni e neanche a seguito della messa a disposizione nella scuola di provenienza dei docenti trasferiti d'ufficio in altra scuola. Tali provvedimenti d'ufficio potranno essere comunque adottati solo per classi di concorso e/o posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza (art. 5 c. 6).
- Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, sono utilizzati nell'ambito della scuola stessa. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall'individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola (art. 5 c. 10).
- Previste le modalità di utilizzazione (con domanda su carta libera) del personale di educazione musicale e di strumento, in possesso del titolo, nei posti disponibili nei licei musicali e coreutici, a prescindere dall'esubero, ed anche per altra provincia.
- Il personale ITP in esubero potrà essere utilizzato anche nei posti disponibili degli uffici tecnici che dovranno essere costituiti in tutti gli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- Assegnazioni provvisorie. Il diritto a presentare domanda spetta per una qualsiasi delle motivazioni indicate all'art. 7 c. 1 (per i docenti) e all'art. 18 c. 1 (per gli Ata), ovvero per ricongiunzione al coniuge, oppure ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute (gravi patologie). Nelle grandi città è stata prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti scolastici.
- Precedenze (art. 8 e 19). Esteso fino a 7 anni il diritto a rientrare con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio in quanto perdente posto. Tale diritto, l'anno prossimo, verrà portato fino a 8 anni. Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande.
- In caso di accoglimento della domanda di mobilità annuale interprovinciale è stato esplicitato l'obbligo di comunicazione immediata da parte dell'USP di arrivo a quello di provenienza, al fine di rendere immediatamente disponibile il posto liberato (art. 9 c. 4).
- Per il personale Ata è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d'ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
- Sostituzione del DSGA. All'art. 11-bis viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl o dall'attuazione della sequenza Ata, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel Ccni sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, tenendo conto di alcune specifiche situazioni.

## UTILIZZAZIONI

### Chi può partecipare

#### Docenti

- i docenti in soprannumero rispetto all'organico della scuola di titolarità;
- i docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d'ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 7 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni vicini nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2010-2011 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2004/2005 o successivi);
- i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. del 16 febbraio 2010 (mobilità) che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
- i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico 2009-2010 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2010-2011;
- i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
- i docenti che, collocati in pensione, hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

#### Personale Ata

- il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico di titolarità;
- il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 7 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni vicini nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (in pratica può produrre domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2010/2011 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2004/05 e successivi);
- il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell'art. 48, comma 16, punto A del CCNI sulla mobilità del 16 febbraio 2010, detto personale è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;

- il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 16 febbraio 2010 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004;
- il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
- il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;
- il personale A.T.A. senza sede definitiva;
- il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 20/11/2007;
- il personale A.T.A. in pensione che ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
- i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;
- i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;
- il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

## Presentazione delle domande

Le domande vanno presentate, entro le scadenze dette sopra ed utilizzando la modulistica predisposta dal Miur, alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all'USP di titolarità.

Le domande di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.

Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'articolo 9 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 16 febbraio 2010.

## Punteggi

Per il **personale docente ed educativo** la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 16 febbraio 2010 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;

- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 della specifica O.M.

Per il **personale A.T.A.** la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 16 febbraio 2010 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

## ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

### Chi può partecipare

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria
- ricongiungimento ai genitori.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatorio indicare l'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento, anche se dopo singole preferenze di quel comune, e prima di preferenze di altri comuni. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è possibile solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.

## Presentazione delle domande

Anche le domande di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e Ata vanno presentate alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all'USP di titolarità, entro le scadenze dette sopra ed utilizzando la modulistica predisposta dal Miur.

Le domande di assegnazione provvisoria in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.

Le domande di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Non sono consentite assegnazioni provvisorie da parte dei docenti per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova.

Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

Si può partecipare all'assegnazione provvisoria anche in altra provincia, sempre per i soli motivi indicati sopra, se assunti con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l'a.s. 2010-2011, possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2009-2010. Nell'anno successivo può partecipare anche il personale della provincia di Trento ma solo se beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.

In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

## Punteggi

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'articolo 9 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 16 febbraio 2010.

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. A tal fine, chi aspira all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle preferenze, anche se preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, e dovrà sempre precedere le preferenze per altri comuni.

## Ordine delle operazioni e precedenze

Le operazioni di utilizzazione del personale precedono le operazioni di assegnazione provvisoria (si veda, per i docenti, l'allegato 3 al Ccni e, per gli Ata, l'allegato 6). Le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Le operazioni sui posti di sostegno, per i docenti, precedono sempre quelle sui posti comuni. Nell'ambito di ciascuna di queste tipologie di operazioni si applicano poi anche le varie precedenze spettanti (art. 8 e 19 del Ccni).